

COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

Assessorato allo Sport

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
E L'UTILIZZO
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI**

Versione aggiornata dopo il Consiglio Comunale del 18.07.2007

INDICE

PREMESSA	3
Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento	3
Art. 2. - Definizioni e destinazioni	3
Art. 3. - Finalità	3
Art. 4. - Quadro delle competenze	3
Art. 5. - Pianificazione dell'Attività sportiva	4
Art. 6. - Diritto di utilizzo degli impianti	4
Art. 7. - Priorità di utilizzo	5
Art. 8. - Prescrizioni in materia di sicurezza	5
Art. 9. - Norme fondamentali di comportamento	5
Art. 10. - Responsabilità dell'Organizzazione autorizzata	6
Art. 11. - Doveri dell'Organizzazione autorizzata	6
Art. 12. - Coordinamento e controllo gestionale degli impianti sportivi	7
Art. 13. - Spese	8
Art. 14. - Sospensione delle attività	8
Art. 15. - Adempimenti dell'Organizzazione autorizzata in caso di rinuncia	8
Capo 2 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	8
Art. 16. - Impianti sportivi soggetti all'applicazione del presente Regolamento	8
Art. 17. - Classificazione delle attività sportive	9
Capo 3 – CRITERI E TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE	9
Art. 18. - Ordine di precedenza	9
Art. 19. - Criteri integrativi	9
Capo 4 – DISPOSIZIONI SULLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO SALTUARIO E/O CONTINUATIVO DI IMPIANTI SPORTIVI	9
Art. 20. - Tipologie di assegnazione degli impianti sportivi	9
Art. 21. - Disposizioni generali.	10
Art. 22. - Modalità e termini per la presentazione delle richieste di utilizzo	10
Art. 23. - Contenuto della richiesta di utilizzo	10
Art. 24. - Rilascio dell'autorizzazione	11
Art. 25. - Limiti della concessione in uso.	11
Capo 5 – CONCESSIONE CONVENZIONATA	11
Art. 26. - Convenzione tra Comune ed Organizzazioni.	11
Art. 27. - Gestione a budget.	11
Capo 6 – TARIFFE E SANZIONI	12
Art. 28. - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi.	12
Art. 29. - Modalità di riscossione delle tariffe.	12
Art. 30. - Sanzioni.	13
Capo 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	13
Art. 31. - Rinvii	13
Art. 32. - Norme transitorie	14
Art. 33. - Entrata in vigore e abrogazione di norme	14
Art. 34. - Pubblicità del Regolamento	14

PREMESSA

Lo scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'attività sportiva nel territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo, gestione e funzionamento degli impianti sportivi di proprietà Comunale o in gestione del Comune di Sarmato.

Art. 2. - Definizioni e destinazioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a. *Per Comune* il Comune di Sarmato;
- b. *Per impianto sportivo* il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie;
- c. *Per attività sportiva* la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo o rivolta al benessere della persona;
- d. *Per Organizzazioni* Enti, Associazioni, Sodalizi, Gruppi Sportivi, Atletici ecc...
- e. *Per forme di utilizzo e di gestione*, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- f. *Per concessione per utilizzo saltuario e/o continuativo* il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- g. *Per concessione in gestione ed uso* il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento di determinate attività;
- h. *Per concessione in gestione* il provvedimento con il quale il Comune affida la sola gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato mediante assegnazioni da parte del Comune;
- i. *Per budget di gestione*, il budget annuo di impianto che l'Amministrazione corrisponde al concessionario della gestione;

Gli impianti sportivi comunali sono destinati all'uso dei cittadini e degli Enti, Associazioni, Sodalizi, Gruppi Sportivi e Atletici (tutti questi soggetti verranno di seguito indicati con il termine "Organizzazioni"), secondo le modalità e con le avvertenze stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3. - Finalità

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi, sono destinati ad uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio comunale volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Al fine di un pieno utilizzo degli impianti e di una gestione funzionale all'interesse pubblico, s'intende valorizzare anche l'esperienza dell'associazionismo avvalendosi in particolare delle opportunità offerte dalla L.R. Emilia Romagna del 9.12.2002, n. 34 contenente "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale".

Art. 4. – Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

- 1- *Il Consiglio Comunale:*
 - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- 2- *La Giunta Comunale:*
 - Definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe verranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e, in particolare, potranno essere più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;
 - Individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed Organizzazioni che svolgono attività sportive in ordine alla Concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle Concessioni di tutti gli impianti sportivi;
 - Individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
 - Definisce i parametri per la determinazione dei valori variabili nella quantificazione del budget di impianto;
 - Svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento.
- 3- *Il Responsabile del Competente Settore dell'Amministrazione Comunale:*
 - Provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri di cui agli artt.18 e 19 del presente Regolamento
 - Provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti sportivi secondo quanto previsto dagli artt.18 e 19.
 - Esercita ogni altro compito gestionale e di controllo inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del territorio Comunale.

Art. 5. - Pianificazione dell'Attività sportiva

Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente la Giunta Comunale provvede con apposito atto e relativamente agli impianti in sua disponibilità a:

- a. individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di assegnazione per la gestione degli impianti sportivi;
- b. individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
- c. individuare le fasce di utilizzo degli impianti per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del Concessionario non soggette a vincoli tariffari;
- d. stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana;
- e. stabilire il valore economico della fascia d'uso per attività in base alle specifiche attività che il Concessionario ha dichiarato di svolgervi.

Art. 6. - Diritto di utilizzo degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono destinati all'uso dei cittadini e delle Organizzazioni con le eventuali priorità stabilite negli articoli successivi, previa autorizzazione susseguente a regolare richiesta e le attività sportive svolte devono essere compatibili con la specificità della struttura.

L'uso degli impianti sportivi annessi ad edifici scolastici è consentito al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

E' fatta salva la priorità delle manifestazioni ufficiali programmate, rispetto alle altre attività di utilizzo.

Il diritto all'utilizzazione degli impianti sportivi da parte dei singoli praticanti e/o delle Organizzazioni è sempre e comunque subordinato al continuo e puntuale rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento.

Art. 7. Priorità di utilizzo

L'uso degli impianti sportivi alle Organizzazioni richiedenti viene attribuito in base ad un ordine di precedenza per determinare il quale si tiene conto dell'interesse pubblico e dello scopo educativo dell'iniziativa con precedenza assoluta per le iniziative locali (sportive, ricreative, culturali e sociali).

Hanno comunque priorità di utilizzo degli impianti sportivi Comunali:

- a. Le manifestazioni ufficiali programmate o eccezionali, patrocinate dal Comune;
- b. Le attività da parte di Istituzioni Scolastiche o Didattiche;

Art. 8. Prescrizioni in materia di sicurezza

L'Organizzazione, che ha ricevuto l'autorizzazione del Comune ad utilizzare l'impianto, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Lvo 626/94 e successive modifiche o integrazioni. L'Organizzazione, ovvero il legale rappresentante, per tutto il periodo previsto dall'autorizzazione in uso è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza .

Art. 9. - Norme fondamentali di comportamento

Sono stabilite le seguenti norme fondamentali di comportamento per l'utilizzo degli impianti sportivi:

- a. Durante l'uso dell'impianto vanno osservate le norme di buona educazione e di senso civico: non sono tollerati comportamenti maleducati, blasfemi o diseducativi.
- b. E' possibile entrare sul terreno di gioco esclusivamente con calzature adatte e pulite.
- c. E' vietato fumare nei locali principali, negli spogliatoi e negli androni o corridoi e locali di servizio.
- d. L'orario stabilito per l'utilizzo va rispettato con puntualità e buonsenso.
- e. Le attrezzature eventualmente utilizzate vanno riposte con cura negli spazi preposti a meno che il gruppo seguente debba utilizzarle anch'esso, nel qual caso sarà cura di quest'ultimo riporle.
- f. Durante l'utilizzo dell'impianto per allenamenti:
 1. Le Organizzazioni autorizzate potranno accedere ai locali di servizio, quando questi sono disponibili, quindici minuti prima dell'inizio del turno;
 2. Dovranno entrare nel campo di gioco all'orario assegnato;
 3. Uscire al termine del turno dal campo di gioco (salvo i casi previsti alla lettera g punto 2) e trattenersi negli spogliatoi per un massimo di trenta minuti;
- g. Quando l'utilizzo dell'impianto è per gli incontri/gare:
 1. Per gli incontri a carattere amichevole regolarmente autorizzati e giocati in giornate infrasettimanali durante i turni concessi per la normale attività di allenamento, il concessionario dovrà rispettare scrupolosamente l'orario assegnato;
 2. Per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati in giornate infrasettimanali, durante i turni concessi per la normale attività di allenamento, le Organizzazioni dovranno rispettare l'orario di inizio del turno, iniziare l'incontro in programma entro la prima mezz'ora e lasciare il terreno di gioco al termine dello stesso anche se questo va oltre l'orario stabilito. L'Organizzazione del turno successivo dovrà attendere la fine dell'incontro;
 3. Per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati nei giorni festivi e prefestivi, in turni non concessi per la normale attività di allenamento potrà accedere alla palestra sessanta minuti prima dell'inizio dell'incontro (fatte salve indicazioni diverse contenute nell'autorizzazione).
- h. Il campo di gioco, gli spogliatoi, i ripostigli vanno lasciati in ordine e puliti.
- i. Eventuali lamentele o osservazioni vanno inoltrate immediatamente per iscritto all'Amministrazione Comunale la quale entro 30 giorni deve rispondere allo scrivente.
- j. Il non rispetto delle seguenti norme può comportare sanzioni come previsto dall'art.30 del presente regolamento.

Art. 10.- Responsabilità dell'Organizzazione autorizzata

- a. L'Organizzazione si assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso dell'impianto, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili all'Organizzazione stessa che a terzi, esonerando sia il Dirigente Scolastico che il Comune da eventuali responsabilità. Le Organizzazioni rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.
- b. Ai fini di cui al lettera a. del presente articolo l'Organizzazione si impegna, prima dell'uso dell'impianto, a consegnare al Comune copia del modulo annuale di affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva e dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva ai fini assicurativi.
- c. L'Organizzazione, prima dell'uso degli impianti, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile Terzi per un massimale unico non inferiore a €.200.000,00 per le palestre, €.1.000.000,00 per impianto polisportivo, €.300.000,00 per campi all'aperto. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione, dovrà essere aggiornata annualmente nell'entità dei massimali secondo le variazioni ISTAT che interverranno in corso d'anno e dovrà inoltre prevedere:
 - la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;
 - la copertura per i danni a cose che l'Organizzazione abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Sarmato.

Art. 11.- Doveri dell'Organizzazione autorizzata

- a. L'Organizzazione è tenuta ad effettuare il pagamento di una tariffa, ove previsto, determinato dall'Amministrazione Comunale a sostegno dei costi sostenuti dall'Ente Locale per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari.
- b. L'Organizzazione assume a proprio carico le spese per la pulizia giornaliera al termine del periodo di utilizzo, per il presidio dell'impianto nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività.
- c. L'Organizzazione è tenuta al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive presenti nell'impianto.
- d. E' fatto divieto di introdurre ed usare attrezzi, come pure eseguire esercizi od attività sportiva, che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e che possano causare danni alle sue strutture e/o infrastrutture;
- e. Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale che sarà tenuta, nel caso, a darne comunicazione al Dirigente Scolastico. Né la scuola, né l'Amministrazione Comunale assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che l'Organizzazione introduce nell'impianto.
- f. L'Organizzazione è tenuta a comunicare, pena la revoca dell'autorizzazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività al Comune, l'effettivo utilizzo dell'impianto assegnato, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.
- g. Nel caso di utilizzo per manifestazioni e/o gare sportive con la presenza di pubblico è dovere dell'Organizzazione autorizzata controllare che il numero degli spettatori non superi quello previsto dalle normative vigenti.
- h. L'Organizzazione, su segnalazione del servizio sociale comunale, accoglie gratuitamente i cittadini che si trovino in situazione di indigenza o di disagio sociale nella misura di almeno un 10 % del numero dei partecipanti alle attività.

- i. L'accesso all'impianto è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Organizzazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.
- j. E' vietato l'utilizzo dell'impianto al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca dell'autorizzazione.
- k. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
- l. Al momento della consegna delle chiavi dell'impianto e relative pertinenze oggetto di autorizzazione in uso, l'Organizzazione deve sottoscrivere in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale un verbale di presa visione dello stato dell'impianto e relative pertinenze. L'Organizzazione al termine del periodo autorizzato deve rilasciare l'impianto e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna e riconsegnare le chiavi al Comune. Qualora altre persone risultassero in possesso di duplicati di chiavi, all'Organizzazione sarà sospesa l'autorizzazione all'uso dell'impianto. E' espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste nell'atto autorizzativo (salvo quanto previsto alla lettera e.).
- m. E' fatto espresso divieto ad ogni Organizzazione utilizzatrice di manomettere o comunque modificare qualsiasi impianto.
- n. Gli impianti non possono essere concessi in uso a terzi se non preventivamente autorizzati dal Comune.
- o. L'uso degli impianti non potrà prolungarsi oltre le ore 24.00.
- p. Gli utilizzi diversi dalla pratica sportiva degli impianti non sono ammessi se non preventivamente autorizzati dal Comune.
- q. In qualsiasi momento l'Organizzazione deve consentire l'accesso al personale comunale incaricato di effettuare verifiche.
- r. Eventuali danni agli immobili ed alle attrezzature, nel caso non vengano identificati i responsabili saranno refusi dalle società o associazioni che utilizzano la palestra.
- s. Ogni Organizzazione è tenuta a compilare un elenco completo delle attrezzature di loro proprietà che vengono portate all'interno dell'impianto. Delle stesse l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa danneggiamenti, furti, ecc.
- t. Ogni allacciamento anche provvisorio deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Settore Tecnico in forma scritta e rimosso a cura e spese dell'Organizzazione autorizzata prima della riconsegna.
- u. I responsabili delle Organizzazioni si rivolgeranno al Sindaco o suo delegato per eventuali cambiamenti di orario e per reclami.

Art. 12.– Coordinamento e controllo gestionale degli impianti sportivi

E' fatto tassativo divieto all'Organizzazione concessionaria o Gestore di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente ovvero soltanto consentire l'utilizzazione, in qualsiasi modo o forma e a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito, in tutto o in parte degli impianti, dei locali e accessori, per finalità che non siano strettamente quelle in considerazione delle quali è stata richiesta e accordata la concessione o la gestione.

L'amministrazione comunale coordinerà e controllerà l'andamento gestionale degli impianti attraverso l'Assessore allo Sport ed eserciterà la vigilanza a mezzo degli Agenti Municipali o di altri dipendenti incaricati, nonché del Responsabile di servizio.

L'Assessore allo Sport e gli addetti alla vigilanza hanno la potestà di entrare in ogni momento e durante le manifestazioni in tutti i locali e impianti, di ispezionarli e richiamare i presenti alle osservanze delle norme del Regolamento d'uso, nonché di inviare al Sindaco eventuali relazioni o rapporti.

L'Assessore allo Sport ha i seguenti poteri, ferma la titolarità gestionale in capo al Responsabile:

- Controllare che le modalità gestionali tengano conto delle esigenze di aggregazione, svago e socializzazione della popolazione residente, con particolare riguardo verso le fasce più deboli e in generale siano conformi al pubblico interesse;

- Coordinare e collegare le modalità gestionali con le iniziative programmate o comunque organizzate dall'Amministrazione comunale;
- Contribuire alla definizione dei programmi per l'utilizzo degli impianti sportivi, proponendo eventuali accorgimenti per il miglioramento gestionale e raccordo fra le attività sportive e gli altri momenti di animazione sociale;
- Valutare e proporre alla Giunta, che le approverà, le tariffe orarie per l'uso degli impianti sportivi.

Nello svolgimento delle proprie azioni di coordinamento e controllo, l'Assessore allo Sport si avvale del parere consultivo espresso dalla Commissione allo Sport, Cultura e tempo libero appositamente costituita con Delibera del Consiglio comunale e avente la seguente composizione:

- n. 1 membro della Giunta
 - n. 2 Consigliere di maggioranza
 - n. 2 Consigliere di minoranza
- ed implementata da :
- n. 1 Rappresentante delle Organizzazioni a cui è affidata la gestione degli impianti
 - n. 2 Rappresentanti delle Associazioni sportive presenti sul territorio e designati dalle stesse.

La Commissione ha i seguenti obiettivi:

- contribuire nella definizione dei programmi per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- proporre nuove iniziative di sviluppo delle attività volte a ottimizzare l'utilizzo degli impianti;
- riferire le eventuali carenze gestionali e proporre soluzioni alternative.

Le modalità di convocazione, gestione e svolgimento delle sedute della Commissione sono contenute nello statuto Comunale.

I Componenti eventualmente designati dalle Organizzazioni che hanno in gestione gli impianti, decadono di diritto alla scadenza o alla risoluzione della convenzione che disciplina la concessione in uso degli impianti stessi.

Qualunque membro decade inoltre per l'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

Art. 13.- Spese

Tutte le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Peraltro, nel caso di affidamento in Concessione Convenzionata le spese di manutenzione ordinaria saranno sempre poste a carico del Concessionario.

Le spese imputabili al cattivo uso degli impianti per danni conseguenti a invasione di pubblico o comunque da persone sono pure a carico dell'Organizzazione.

Sono inoltre a carico delle Organizzazioni le spese per le pulizie dei locali.

Art. 14.– Sospensione delle attività

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Comune e, ove previsto, il dirigente scolastico può esigere l'uso degli impianti e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Comune che ne darà notizia all'Organizzazione la quale potrà chiedere successivamente al Comune il rimborso o la compensazione (ove è previsto pagamento) per il mancato utilizzo dell'impianto.

L'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi e delle attrezzature è sempre revocabile, anche temporaneamente per ragione di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

Art. 15.- Adempimenti dell'Organizzazione autorizzata in caso di rinuncia

L'Organizzazione autorizzata all'uso dell'impianto che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione al Comune e non ha diritto alla restituzione di alcuna somma eventualmente versata.

Capo 2 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 16. - Impianti sportivi soggetti all'applicazione del presente Regolamento

- a. Palestra Polifunzionale annessa alla scuola elementare "Paolo Maserati"

- b. Campo di calcio di Via Longo;
- c. Impianto Polisportivo "Paola Scotti";
 - Piscina Comunale
 - Impianti all'aperto per giochi di pallavolo e pallacanestro
 - Impianti all'aperto per gioco del tennis
 - Impianti all'aperto per gioco del calcetto
 - Impianti all'aperto per gioco di beach colley
- d. Altri impianti che eventualmente saranno realizzati dall'Amministrazione Comunale o acquisiti mediante convenzione con altri Enti;

La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione o la modificazione della classificazione esistente si effettua con atto di Giunta.

Art. 17. - Classificazione delle attività sportive

Ai fini del presente Regolamento le attività sportive sono classificabili in:

- a. Attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti come strumento di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;
- b. Attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I. o dai Centri Sportivi Italiani (C.S.I.).

Capo 3 – CRITERI E TIPOLOGIE DI ASSEGNAZIONE

Art. 18.– Ordine di precedenza

L'uso degli impianti sportivi alle Organizzazioni richiedenti viene attribuito in base ad un ordine di precedenza per determinare il quale si tiene conto dell'interesse pubblico e dello scopo educativo dell'iniziativa con precedenza assoluta per le iniziative locali (sportive, ricreative, culturali e sociali) assegnando priorità a:

- a. Associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale, che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive;
- b. Associazioni la cui sede non è nel territorio comunale ma che effettua promozione sportiva per minori o portatori di handicap del territorio.
- c. Gruppi di amatori spontaneamente formati residenti nel territorio comunale

Nel caso di richiedenti aventi le stesse caratteristiche verrà applicato quale ordine di precedenza l'ordine di arrivo delle richieste.

Art. 19. - Criteri integrativi

L'uso degli impianti sportivi è rilasciata tenendo conto anche dei seguenti criteri integrativi:

- a. Iscrizione ai CAS (Centri di avviamento allo sport) riconosciuti dal CONI;
- b. anzianità di promozione sportiva per minori o portatori di handicap nelle scuole o in strutture presenti sul territorio comunale;
- c. anzianità di appartenenza alla Federazione competente o agli enti di promozione sportiva;
- d. ottenimento di onorificenze sportive dal CONI (stella d'oro, d'argento, di bronzo);
- e. meriti e risultati sportivi acquisiti nei campionati e/o tornei federali e degli Enti di promozione sportiva nell'ultimo biennio;

Capo 4 – DISPOSIZIONI SULLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO SALTUARIO E/O CONTINUATIVO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 20. - Tipologie di assegnazione degli impianti sportivi

- a. Concessione per utilizzo saltuario e/o continuativo (art. 2 lettera f);

- b. Concessione convenzionata:
- gestione ed uso (art.2 lettera g);
 - gestione (art.2 lettera h);
 - gestione a budget (art.2 lettera i)

Rimane comunque a discrezione della Giunta Comunale la scelta del tipo di assegnazione da applicare alle strutture di cui all'art. 16.

Art. 21. - Disposizioni generali.

L'uso dei locali e delle attrezzature è consentito alle Organizzazioni autorizzate dal Comune che svolgono attività previste dal precedente art. 17 compatibilmente con la specificità della struttura che si intende utilizzare.

- a. Il Comune formalizza un rapporto di concessione in uso con l'Organizzazione assegnataria di spazi in uno o più impianti sportivi;
- b. A carico dell'Organizzazione dovrà essere previsto l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta, stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- c. In considerazione all'accoglienza da parte dell'Organizzazione degli oneri previsti dalla precedente lettera b), per l'uso degli spazi assegnati, verranno corrisposte al Comune tariffe di importo ridotto per le ore di effettivo utilizzo dell'impianto;
- d. Nel caso di impianti omologati per gare, l'Organizzazione sulla base dei calendari ufficiali, comunicati al Comune, cura l'allestimento degli spazi e di tutto quanto necessario per lo svolgimento delle gare.
- e. La durata dell'assegnazione in uso corrisponde a quella prevista al successivo art.25 lettera a). Tuttavia in relazione a quanto previsto alla lettera a) il Comune può stabilire una durata maggiore, la quale però non costituisce un criterio di preferenza nelle assegnazioni annuali degli spazi;

Art. 22. - Modalità e termini per la presentazione delle richieste di utilizzo

E' fatto obbligo a chiunque intenda utilizzare gli impianti sportivi di farne preventiva richiesta scritta al Comune.

Le società o associazioni per fruire dei locali e delle attrezzature dovranno presentare richiesta di utilizzo, ove verrà indicata la struttura da utilizzare, il tipo di attività da svolgere, la durata, l'orario preferito e l'eventuale contributo richiesto all'utente.

La richiesta di utilizzo, sottoscritte dal Legale Rappresentante del Gruppo Sportivo:

- quelle a carattere continuativo (esclusi sabato e domenica) andranno inoltrate dal 01 Luglio ed entro il 30 Agosto di ogni anno (per l'utilizzo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì);
- quelle a carattere occasionale andranno inoltrate almeno due settimane prima della data di utilizzo (per l'utilizzo sia nei giorni feriali che festivi).

Le domande a carattere continuativo pervenute entro i termini verranno esaminate e valutate nei termini, modi e criteri di cui al capo 3° artt. 18 e 19.

Le domande a carattere continuativo pervenute prima del 01 Luglio ed oltre il termine del 30 agosto saranno esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità oraria.

In caso di molteplici richieste l'Amministrazione, nell'intento di evitare la unicità di fruizione e/o attività sportiva da offrire, garantirà l'assegnazione di 4 ore settimanali per ogni tipo di attività.

Art. 23.- Contenuto della richiesta di utilizzo

- a. La richiesta deve contenere:
 1. L'indicazione del richiedente;
 2. L'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
 3. L'indicazione della struttura che si intende utilizzare;

4. L'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere e l'eventuale contributo richiesto all'utente;
 5. La data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
 6. L'indicazione dei giorni della settimana preferiti all'utilizzo la quale non sarà vincolante per l'Amministrazione nell'assegnazione dell'autorizzazione all'utilizzo;
 7. La dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
 8. La dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale).
- b. In caso di prima istanza le Organizzazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.
 - c. Le Organizzazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell'atto costitutivo precedentemente presentato.
 - d. In ogni caso, ogni anno, le Organizzazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.
 - e. Tutta la documentazione di cui alla richiesta di utilizzo va inviata al Comune, Ufficio Sport.
 - f. Le Organizzazioni che saranno state autorizzate dovranno indicare il responsabile per le ore di utilizzo dell'impianto.

Art. 24. – Rilascio dell'autorizzazione

Ad ogni domanda per l'utilizzo a carattere continuativo pervenuta entro i termini di cui all'art.22, l'Amministrazione Comunale, e per essa il Responsabile allo Sport, è tenuta entro il 30 Settembre di ogni anno a dare risposta scritta.

In caso di risposta negativa, la stessa deve essere motivata.

Ogni Organizzazione non potrà utilizzare l'impianto oggetto della richiesta, se non si sarà preventivamente munita della necessaria autorizzazione di cui sopra.

Questa potrà indicare le particolari condizioni di carattere esclusivamente tecnico, a cui deve essere subordinato l'uso dell'impianto.

Art. 25. - Limiti della concessione in uso.

- a. L'autorizzazione d'uso scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno, salvo quanto previsto al CAPO 4° art.21 lettera e.
- b. L'utilizzo della struttura è riservato esclusivamente all'Organizzazione autorizzata e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
- c. L'autorizzazione è limitata alle attività dichiarate in sede di richiesta.

Capo 5 – CONCESSIONE CONVENZIONATA

Art. 26. – Convenzione tra Comune ed Organizzazioni.

Il Comune, nei modi previsti dalla legge per l'affidamento dei servizi, potrà affidare la gestione di impianti sportivi a chi intende gestirli ed utilizzarli o solo gestirli in forma continuativa come al disposto art.20 lettera b. fissandone il periodo di durata, le condizioni e le modalità con un'apposita Convenzione.

Art. 27. – Gestione a budget.

- a. Il budget annuo d'impianto da corrispondere al Concessionario della gestione è determinato dal costo d'impianto decurtato di una percentuale variabile dal 5% al 15% a seconda delle specifiche caratteristiche dell'impianto, nonché delle entrate di impianto, ed infine del valore

economico concordato per le fasce orarie, locali ed attrezzature attribuiti al concessionario senza vincoli tariffari e di assegnazione.

- b. La Giunta Comunale determina il costo di impianto, sulla base delle spese sostenute dal Comune l'anno precedente a quello da cui si intende iniziare la gestione a budget, eventualmente confrontandole con il loro andamento storico qualora si verificano rilevanti scostamenti, per le voci di seguito indicate:
- Utenze;
 - Consumi;
 - manutenzione ordinaria (immobile, impianti tecnologici, aree a verde sportivo e verde pubblico circostante l'impianto);
 - A tali costi va aggiunto quello del personale calcolato tenendo conto di parametri che verranno stabiliti con successivo atto dalla Giunta comunale;
- Il modello di gestione a budget non prevede la presenza di personale comunale e ove non sia ancora possibile realizzare tale requisito, il costo d'impianto deve essere computato al netto dei relativi oneri.
- c. La Giunta Comunale determina le entrate di impianto sulla base delle quote di contribuzione introitate l'anno precedente a quello da cui si intende iniziare la gestione a budget, eventualmente confrontandole con il loro andamento storico qualora si verificano rilevanti scostamenti e senza tenere conto degli eventuali abbattimenti dovuti all'applicazione delle varie forme contrattuali.
- d. Il budget d'impianto è per il primo anno di gestione commisurato al periodo che intercorre tra la data di avvio concordata e la conclusione dell'esercizio finanziario.
- e. Dopo il primo anno di gestione, il budget d'impianto è soggetto a verifica al fine di constatare la correttezza ed attendibilità dei valori sui quali è stato formato. In seguito, il budget di impianto potrà essere modificato in aumento o in diminuzione, solo in presenza di obiettive modificazioni dei dati sui quali è stato formato quali, ad esempio, l'aumento o diminuzione delle tariffe delle utenze, l'aumento o diminuzione dei consumi conseguente a modifiche strutturali, l'aumento delle assegnazioni in uso per finalità sociali con tariffe agevolate o, al contrario, l'aumento delle fasce orarie, locali ed attrezzature lasciati alla libera gestione del concessionario.
- f. Il Concessionario, verificatasi una delle circostanze sopra esemplificate, può chiedere la rivalutazione del budget solo se:
- il budget d'impianto è stato utilizzato in misura non inferiore al 90%
 - gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sono, a giudizio del Responsabile di Settore, ritenuti adeguati
 - il Comune non ha dovuto sostenere costi per interventi di manutenzione ordinaria.
- g. In casi eccezionali e per comprovati e documentati motivi possono essere riconosciuti, extra budget, contributi spese per far fronte ad eventi straordinari.

Capo 6 – TARIFFE E SANZIONI

Art. 28.– Tariffe per l'uso degli impianti sportivi.

Per l'uso degli impianti sportivi Comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe (art. 11 lettera a, art.21 lettera c) determinate dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art.4 punto 2.

La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per scopi di particolare interesse pubblico.

Art. 29.– Modalità di riscossione delle tariffe.

- Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dall'art.20 lettera b., la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al gestore.
- Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti gli impianti è di norma anticipata, salvo diversa disciplina prevista nelle autorizzazioni d'uso e/o convenzioni;

- Al fine dell'esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le Organizzazioni, gli Enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese di attività le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali l'Amministrazione effettua conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
- La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può essere concesso l'uso di impianti sportivi, salvo l'immediato pagamento, prima dello svolgimento dell'iniziativa, della tariffa minima dovuta per l'uso della struttura secondo gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale.
- Le Organizzazioni o gli Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e a loro carico sono avviate le procedure di Legge per il recupero degli eventuali crediti.
- Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette ad imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 30. – Sanzioni.

Qualora le Organizzazioni, Enti o persone compiano abusi o usi impropri delle strutture e gravi violazioni alle norme previste dal presente Regolamento Comunale il Responsabile nominato dal Comune potrà applicare con provvedimento motivato sanzioni disciplinari fino al decadimento dall'autorizzazione all'utilizzo degli impianti per le Organizzazioni che si fossero resi responsabili di tali azioni se ripetute per tre volte.

E' fatta salva la possibilità da parte del Comune di richiedere al Responsabile dell'Organizzazione che arrecherà danni materiali alla struttura o alle attrezzature dell'impianto il rimborso pieno dei danni provocati.

Il Comune si riserva di sospendere immediatamente l'attività in caso di disordini o di inadempienze da parte dell'Organizzazione utilizzatrice

Il soggetto gestore, nel caso di concessione convenzionata di cui all'art.20 lettera b., può infliggere la sanzione della mancata utilizzazione degli impianti al singolo praticante che arrechi intenzionalmente danni a persone e/o cose durante l'attività sportiva o comunque compia gravi e/o reiterate violazioni delle norme previste dal presente regolamento comunale.

Il soggetto gestore deve dare immediata comunicazione al Comune dell'applicazione della sanzione sopra citata.

Capo 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31. – Rinvii

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- Per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici alle leggi n. 517/1977 e nr.23/1996;
- Per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche alla legge nr.23/1996;
- Per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessione ed appalti;
- Per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge 91/1981;
- Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente agli Enti di Promozione Sportiva;
- Per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative non individuabili in base agli elementi precedenti operanti in ambito cittadino, all'Albo delle Libere Forme associative del Comune di Sarmato, nonché all'Albo previsto dalla Legge Regionale della Regione Emilia Romagna nr.10 del 7.03.1995;

Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 32. – Norme transitorie

- Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti sportivi si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente Regolamento.
- E' facoltà della Giunta Comunale prorogare, per non più di un anno, la scadenza delle convenzioni esistenti, al fine di graduare il passaggio al nuovo modello di gestione e di programmare le risorse necessarie.

Art. 33. - Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente Regolamento è operante solo dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, dopo l'esecutività ai sensi di Legge della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Art. 34. - Pubblicità del Regolamento

Un esemplare del presente Regolamento sarà esposto all'Albo Pretorio comunale e in apposito Albo nei diversi impianti comunali e lì sarà tenuto a disposizione di chiunque voglia consultarlo.